

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile**

La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Ornella	CRESPI	Presidente
dott. Guerino	IANNICELLI	Consigliere rel.
dott.ssa Maria Elena	DEL FORNO	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei procedimenti di reclamo riuniti, ex art. 18 l. fall., iscritti ai nn.

del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertenti

TRA

E

Nonché

2



OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 23/2021, pubblicata il 10/05/2021, che ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra le società

. (già fallite)

e nonché di detti soci illimitatamente responsabili non già falliti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto parzialmente il ricorso del Fallimento , ravvisando l'esistenza di una società di fatto tra la società fallita, altre due società già dichiarate fallite dal Tribunale di Salerno e dal Tribunale di Busto Arsizio , nonché altre quattro società *in bonis*

e una persona fisica , sulla base di una serie di indici sintomatici del perseguimento di un comune intento sociale. Ha, per l'effetto, dichiarato il fallimento della supersocietà di fatto irregolare e dei soci illimitatamente responsabili non già falliti, ossia le società

, nonché ha, infine, dichiarato il fallimento di non quale socio di fatto della supersocietà, ma in estensione al fallimento della della quale è socia accomandataria.

Gli indizi valutati dal giudice di prime cure sono:

- 1) la esteriorizzazione del vincolo sociale. Le società si presentavano all'esterno come " " , ingenerando confusione con la promiscuità delle espressioni utilizzate e le denominazioni scelte (anche nella Provincia di Salerno e nella Regione Campania, che avevano sottoscritto contratti di appalto di servizi con la fallita " " , utilizzavano la medesima pec " " , che permetteva la gestione coordinata delle singole società, e si avvalevano degli stessi segni distintivi.
- 2) L'unitarietà delle compagini societarie e degli organi amministrativi, che in tutte le società includono i membri della stessa famiglia e denotano la gestione familiare di un'unica complessiva attività imprenditoriale, realizzata coordinando le varie articolazione da cui è composta, dovendosi, invece, escludere l'intervento di una società in favore dell'altra per ragioni dettate da rapporti parentali.
- 3) La coincidenza dell'oggetto sociale. Tutte le società svolgevano il servizio di trasporto di persone, in prevalenza trasporto pubblico locale, ad eccezione della " " alla quale era stata affidata, al fine di ottemperare alla normativa europea, la gestione dell'immobile utilizzato dalle altre società.
- 4) La comunanza di sedi o unità locali a " " " "
- 5) La messa a disposizione di risorse e di attività da parte della società fallita (" " con le altre società anche dopo la sua formale cessazione delle attività nel 2011. Anche dopo l'operazione di scissione del luglio 2011, la fallita ha mantenuto la titolarità dei contratti di trasporto nei confronti degli enti pubblici (Provincia di Salerno, Regione Campania e Provincia di Napoli); nel 2013 ha incassato un importo di € 1.111.572,00 dalla Regione Campania all'esito di un contenzioso amministrativo e ha trasferito la somma alla IPL; pur



avendo trasferito le passività alla _____ con l'atto di scissione, la _____ ha proseguito i giudizi relativi alle stesse e ha concluso transazioni; nel 2016 ha beneficiato del mutuo _____, che ha utilizzato per pagare debiti ormai trasferiti alla TPL; nel 2015 la _____ ha concesso in locazione ad _____, la porzione dell'immobile di _____ di sua titolarità; nel dicembre 2011 ha ceduto alla _____ i rami di azienda aventi ad oggetto alcuni trasporti di linea, mentre altre linee sono state esercitate, ancora nel 2013, in _____ della quale faceva parte (anche se nella percentuale minima dell'1%) anche _____ dovendo rimanere necessariamente capofila dell' _____ per non incorrere nella "trasformazione di autorizzazione"; il palesato collegamento delle altre società con la _____ ha consentito anche alle altre di giovare della sospensione delle procedure esecutive di cui alla legge n. 44/99, in tema di tutela delle vittime dell'usura.

Questi atti di dismissione del patrimonio attivo di _____ e, in generale, il complesso delle utilità fornite dalla società fallita, secondo il decreto impugnato, *"non deve, tuttavia, far pensare che la stessa sia stata considerata dal gruppo una bad company decotta, da svuotare a tutto vantaggio delle altre e a discapito dell'interesse dei suoi creditori"*, poiché *"la curatela ha, infatti, individuato una serie di atti, successivi al 2011, compiuti in favore della _____, e non contestati dai resistenti"*. A tal proposito, il Tribunale indica una serie di interventi a beneficio della società fallita: alcuni versamenti privi di giustificazione causale (o con causale fittizia o generica ad es. "acconto fatture", "pagamento", "incasso fatture", "acquisto immobile" in assenza di preliminare) effettuati in suo favore da _____ e da _____, *"agevolmente qualificabili come provviste, posto che venivano immediatamente utilizzate poi dalla ricorrente per pagare i propri*



creditori, in virtù di transazioni o altro"; il versamento anticipato di canoni di locazione dell'immobile di titolarità di _____ (fino ad allora fatturati in unica soluzione dopo tre anni di utilizzo) da parte di _____ nel 2019 ed espressamente a titolo di provvista, *"per consentire a _____ di versare la cauzione indicata dal Tribunale"* in sede di concordato; la partecipazione delle società del gruppo alle proposte di concordato preventivo presentate da _____, e da _____, poi non andate a buon fine, le quali, proponendo l'assunzione di debiti in sede concordataria, cercavano di evitare il fallimento delle società decotte e di conseguire ulteriori entrate (la _____ | non aveva ancora ricevuto l'intera erogazione del mutuo _____ dovendo ancora incassare circa tre milioni di euro). Queste circostanze dimostrano, per il giudice di prime cure, che le società non perseguivano *"l'obiettivo di travasare "a cascata" le poste attive da un soggetto all'altro, abbandonando al loro destino le imprese decotte"*, ma quello di mantenere in vita tutte le realtà imprenditoriali, *"assegnando ad ognuna di esse una specifica funzione o uno specifico settore nel quale esercitare la propria attività nel complesso dell'unica realtà"* _____, operante nel settore del trasporto di persone" ed *"intervenendo, quando necessario, nel tentativo di salvare le società in difficoltà dal fallimento"*. Ciò che indica lo svolgimento in comune un'unica attività imprenditoriale, la messa a disposizione di risorse comuni e la partecipazione di fatto all'alea comune dei guadagni e delle perdite.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha, infine, ritenuto partecipe della supersocietà di fatto anche _____ quale persona fisica, sulla base di alcuni indici sintomatici: è stato socio e legale rappresentante di tutte le società del "

_____ anche nei periodi nei quali non era amministratore manteneva poteri gestori, quale procuratore o institore, presentandosi come legale rappresentante p.t.

delle società; ha effettuato conferimenti in favore del gruppo (prestando garanzia personale nella proposta di concordato preventivo di _____, oltre a garanzie personali nei confronti delle banche per debiti della fallita; effettuando versamenti in favore di _____, utilizzati, poi, per pagare debiti della stessa, qualificabili, quindi, come finanziamenti). Il suo sostegno personale alle società del gruppo in difficoltà “è indizio rilevante di collaborazione del socio allo svolgimento comune dell’attività di impresa” e “può affermarsi che _____, oltre ad essere in vari periodi ufficialmente socio e gestore di tutte le società, esercitava a vantaggio del _____” la propria gestione, preservandone il mantenimento e manifestando ai terzi l’esistenza del gruppo e la riferibilità della complessiva attività imprenditoriale alla sua persona”.

Quanto all’insolvenza del _____”, osserva il Tribunale che il passivo accertato in sede fallimentare non sarà inferiore ad € 14.142.758,10 (pari alle domande pervenute da _____ e _____ la _____ e _____ sono state già dichiarate fallite; la _____ è inattiva dal 2015; _____, che risulta essere la società maggiormente patrimonializzata, non è stata in grado di far fronte alle richieste di integrazione in sede di concordato preventivo della _____ tutte le società e le persone fisiche coinvolte non hanno messo a disposizione del concordato _____ un patrimonio sufficiente.

Avverso la sentenza, propongono autonomi reclami, poi riuniti,

(_____ ai quali aderisce _____ e resiste il Fallimento _____ e la Regione Campania (interventore). Interviene anche il Fallimento _____ per la



prosecuzione davanti al Tribunale di Salerno della procedura fallimentare n. 23/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore.

(aventi, le società, sede legale e, il secondo, residenza, a Trezzano Sul Naviglio) ripropongono l'eccezione di incompetenza territoriale che

avevano sollevato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, indicando quale giudice competente il Tribunale di Milano, per avere, il primo, la residenza e, la seconda, la sede legale a Trezzano Sul Naviglio. Il Tribunale nocerino ha disatteso l'eccezione, facendo applicazione del criterio regolatore dettato dall'art. 147, comma 5, l. fall. che, per esigenze di semplificazione e di concentrazione, radica la competenza per la dichiarazione di fallimento in estensione alla società di fatto e agli altri soci nel Tribunale che ha precedentemente dichiarato il fallimento del socio di fatto. Criterio che, per Cass. 22.2.2021, n. 4712, trova applicazione anche qualora il socio già fallito sia una società partecipe con altre società o persone fisiche ad una società di persone (cd. "supersocietà di fatto"), nel qual caso, in deroga all'art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il Tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 anzidetto e dall'art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto.

Obiettano i reclamanti che il richiamo del comma 5 dell'art. 147 l. fall. (*"allo stesso modo si procede"*) non sottintende anche una regola attributiva di competenza per cui, ai fini dell'individuazione del tribunale competente deve farsi riferimento alla regola generale che lo individua nel tribunale nel cui circondario si trova la residenza del soggetto di cui si chiede il fallimento; che, comunque, il principio di prevenzione non può essere assunto a criterio regolatore della



competenza territoriale, dato che pendono tre distinte procedure concorsuali dinanzi a tre distinti fori (il Fallimento _____ presso il Tribunale di Salerno; il Fallimento _____ presso il Tribunale di Nocera Inferiore; il Fallimento _____ presso il Tribunale di Busto Arsizio); che la maggioranza delle società coinvolte escludono la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, laddove quattro convenuti hanno sede in Trezzano sul Naviglio (Tribunale di Milano); che, se anche non dovesse essere riconosciuta la competenza del Tribunale di Milano, seguendo il criterio “della pendenza della procedura concorsuale”, il criterio temporale della dichiarazione di fallimento radica la competenza presso il primo fallimento _____ dichiarato dal Tribunale di Salerno.

Quanto ad _____ l’eccezione viene proposta solo in questa sede, non avendola proposta dinanzi al Tribunale. Ed è, perciò, inammissibile, atteso che la questione di incompetenza territoriale deve essere eccepita o rilevata non oltre l’udienza di comparizione ex art. 15 l. fall. (in tal senso, Cass., ord. 7.11.2019, n. 28711, pur se riferita alla competenza ex art. 9 l. fall., ma con principio riferibile anche alla competenza ex art. 147, commi 4 e 5, l. fall.).

Quanto a _____ l’eccezione, che avevano proposto tempestivamente, deve essere disattesa. Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio, ribadito da Cass. 22.2.2021, n. 4712, secondo cui la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione, anche in ipotesi di supersocietà di fatto, va sempre rapportata al criterio di prevenzione, che serve a concentrare l’accertamento dello stato di insolvenza presso un unico tribunale. Segnatamente la domanda deve essere proposta al tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale, in base al combinato dei commi quarto e quinto dell’art. 147. Sia nel caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento della società risulti l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili

(quarto comma), sia in quello in cui (quinto comma) dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale (o della società), risulti che l'impresa è riferibile a una società di cui il fallito (imprenditore individuale o società) sia socio illimitatamente responsabile (come tipicamente accade per la supersocietà di fatto), si procede sempre "allo stesso modo": vale a dire ai sensi dell'art. 147, quarto comma, in base alla specifica competenza del tribunale che ha già dichiarato il fallimento (Cass., b. 4712/2021, cit.). Tale deve intendersi, non il primo Tribunale che ha dichiarato il fallimento di una delle società comprese nella compagine della supersocietà occulta, ma il Tribunale presso il quale pende la procedura fallimentare che ha chiesto l'estensione del suo fallimento alla supersocietà. La domanda proposta è, infatti, l'estensione del fallimento della [redacted] non l'estensione del fallimento della [redacted], (pendente presso il Tribunale di Salerno), né l'estensione del fallimento della [redacted]

(pendente presso il Tribunale di Busto Arsizio). In altri termini, la competenza a decidere se l'attività imprenditoriale della [redacted] sia o meno riferibile alla ipotizzata supersocietà spetta, anche laddove si individui un centro di direzione e gestione in altra località e in deroga all'art. 9 l. fall., al Tribunale che ha dichiarato il fallimento della [redacted]

[redacted] ripropone l'eccezione di nullità della notifica del ricorso ex art. 147 l. fall., che il giudice di prime cure ha esaminato solo per un profilo (ossia per l'inosservanza del termine di 15 giorni prima dell'udienza, fissata al 9.10.2020), omettendo l'esame dell'altra ragione di nullità pure proposta (per inosservanza del procedimento notificatorio regolato dall'art.15 l. fall. che, quando non risulti possibile a mezzo pec, prevede la notifica a cura dell'ufficiale giudiziario presso la residenza di quest'ultimo, mediante accesso diretto in loco, mentre la notifica è stata effettuata dal difensore a mezzo posta in data 30.9.2020). Anche l

[redacted] ripropone l'eccezione di nullità

della notifica effettuata, in violazione dell'art. 15 l. fall., ad istanza dell'avvocato della curatela ricorrente e non della cancelleria.

Il motivo è infondato, atteso che il procedimento notificatorio semplificato disciplinato dall'art. 15, comma 3, l. fall., come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è esclusivo ma alternativo a quello ordinario. Si è affermato che non vi sono ragioni per escludere che la convocazione del debitore possa essere compiuta anche nelle forme ordinarie in considerazione del fatto che esse realizzano la maggiore tutela del destinatario; che, in sostanza, la introduzione, per motivi di semplificazione, di un procedimento notificatorio che valga ad evitare lungaggini nella instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'imprenditore debitore non può consentire di giungere al paradosso di sostenere che la notificazione "non spedita e celere" ma eseguita nelle forme del codice di rito e, dunque, rispondente alle scelte generali del legislatore, sia invalida solo perché difforme dal modello prescelto (Cass., ord., 26.6.2018, n. 16864).

Va disatteso anche il motivo di reclamo di _____ e di _____

riguardante un vizio del procedimento relativo all'istruttoria svolta dinanzi al giudice relatore, poiché la delega del collegio del 4.8.2020 al giudice relatore per l'audizione delle parti era incompleta, riportando erroneamente che il ricorso di fallimento n. _____ era stato promosso solo nei confronti di _____ l e non nei confronti della _____ e degli altri resistenti. Il Tribunale ha disatteso questa eccezione, poiché l'indicazione nella delega del numero del ricorso di fallimento (n.r.g. _____ comportava l'integrale devoluzione dell'istruttoria al giudice relatore designato.

Per i reclamanti, invece, nella delega del Collegio all'audizione delle parti non si rinviene nessun riferimento ad altri convenuti, oltre al ricorso promosso nei confronti della _____, ed il richiamo al numero di ruolo non è indicativo

dei contenuti e dei limiti della delega soprattutto in una causa dove le singole posizioni dei soggetti convenuti sono tra di loro scindibili. La sentenza deve ritenersi nulla poiché il giudice relatore non aveva alcun potere di istruire la causa nei confronti degli altri soggetti convenuti.

La delega al giudice relatore per l'audizione delle parti, resa con decreto del 4.8.2020, comprende, invece, l'intera istruttoria del procedimento n. 85/2020, proposto anche nei confronti di tutti gli odierni reclamanti.

La _____ e _____ deducono la nullità della sentenza per violazione del principio di immodificabilità del giudice ex art. 276 c.p.c., essendo stata emessa da un collegio (composto dal dott. Antonio Sergio Robustella - Presidente -, e dalle dott.sse Aurelia Cuomo e Bianca Manuela Longo) diverso da quello indicato nel decreto di fissazione dell'udienza (composto dal dott. Luigi Bobbio - Presidente F.F. – e dalle dott.sse Raffaella Caporale e Jone Galasso).

Risponde condivisibilmente il Fallimento _____ che ciò che deve restare immutato è il collegio giudicante ce, come nel caso di specie, ha rimesso la causa in decisione all'esito della discussione.

La _____, _____ e la _____ e _____ ripropongono l'eccezione di prescrizione annuale ex art. 10 e 147 l. fall., essendo decorso il termine annuale del fallimento della ricorrente Buonoturist s.r.l.

Il Tribunale ha osservato che nella Relazione illustrativa al D.L.vo n. 5/2006 si prevede, con riferimento all'art. 10 l. fall., che le società non iscritte (società di fatto o irregolari e quindi, a fortiori, anche quelle occulte), continuano ad essere assoggettate a fallimento senza alcun limite temporale; che nella società occulta, in particolare, non essendo volutamente formalizzato il vincolo sociale, i terzi possono acquisire conoscenza dell'effettiva cessazione dell'attività sociale solo con l'accertamento giudiziale della sussistenza della società occulta; che la Suprema

Corte ha più volte chiarito che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento previsto dal secondo comma dell'art. 147 l. fall., riguardi unicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale.

Ribattono i reclamanti che la società _____, ha cessato la propria attività nel 2011 ed è stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 9.1.2020; che _____ non è né socio né amministratore della stessa dal 2012; che, pertanto, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 10 e 11 l. fall., il fallimento in estensione, ex art. 147 l. fall., non può essere pronunciato, essendo decorso un anno, sia dalla dichiarazione di fallimento della società attrice, sia dalla cessazione dell'attività di impresa, sia dalla cessazione della qualità di socio (e/o amministratore) di _____.

Anche questo motivo è infondato. La Suprema Corte ha chiarito che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento previsto all'art. 147, comma 2, l. fall., si riferisce soltanto ai soci illimitatamente responsabili di una società regolare come risulta dal fatto che la norma in questione fa espresso riferimento alle società previste dal comma 1 del medesimo articolo, che sono per l'appunto quelle regolari. L'art. 147, commi 4, l. fall. (che disciplina invece il caso dei soci occulti che risultino dopo l'avvenuto fallimento della società) e l'art. 147, comma 5, l. fall. (che prevede il caso delle società occulte che risultino dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale) non fanno alcun richiamo all'art. 147, comma 2, l. fall. in ordine all'applicazione del termine annuale per la dichiarazione di fallimento di tali soggetti. Deve quindi ritenersi che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, sia degli imprenditori individuali, sia di quelli collettivi (ivi comprese, pertanto, le supersocietà) decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese (Cass., 6.3.2017, n. 5520; Cass., 20.6.2013, n. 15488). Ciò vale a dire che, per le

(super)società occulte il termine non decorre, trattandosi di società di fatto irregolari.

Nel merito, al ragionamento logico-presuntivo del Tribunale, che valorizza gli indizi, sopra sommariamente indicati, in funzione dell'esistenza della supersocietà occulta e ne definisce la compagine, i reclamanti oppongono vari argomenti.

La società e , con distinti reclami ma svolgendo analoghi motivi, evidenziano che la ha cessato la propria attività nel 2011, mentre le altre società appartenenti alla presunta società di fatto risultano aver operato in tempi diversi e successivi, e non sempre contemporaneamente, come invece dovrebbe avvenire nel caso di società che svolgono in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili; che, in particolare, da quando è cessata l'attività di , ha svolto in piena e totale autonomia l'attività di autonoleggio con vetture e autobus; che le prove della esteriorizzazione del vincolo societario sarebbero semplicemente due mail, una copia di un timbro con più caselle recanti il nome delle diverse società, l'utilizzo della medesima pec per alcune delle società convenute e alcune comunicazioni inviate dal sig. alla Prefettura; che non si comprende in che modo ciò abbia ingenerato nei terzi un ragionevole affidamento circa l'esistenza di una società di fatto; che la circostanza che il rapporto con l'ufficio visti sia stato proseguito da anche dopo il contratto di cessione di ramo d'azienda del 2011, non è significativa, non risultando in alcun modo la messa in comune dei proventi dell'avvenuta cessione; che la gestione dei servizi in tra , (all'1%) ed non è affatto un'anomalia, dato che lo stesso Tribunale che riconosce solo un "ruolo formale" di "per non incorrere nella trasformazione di autorizzazione"; che l'*affectio societatis* non può dedursi dalla circostanza che le diverse società sono partecipate anche (e non solo) da e da che, quanto all'oggetto

sociale, la [redacted] svolgeva attività di agenzia di viaggi e noleggio, attività completamente diversa da quella di trasporto pubblico su gomma, la [redacted]

[redacted] ha come attività principale l'esercizio di officina meccanica e carrozzeria e, pur avendo tra le varie attività contemplate nello statuto come oggetto sociale l'esercizio di trasporto di persone, non ha mai esercitato tale attività, l [redacted]

[redacted] ha un oggetto sociale completamente differente, mentre le persone fisiche non hanno mai svolto attività di impresa in questo settore; che non vi è alcuna prova di conferimenti di risorse, tantomeno di condivisione dei risultati economici; che [redacted] non ha mai agito in nome proprio, ma sempre ed esclusivamente in nome e per conto delle società rappresentate, di cui aveva la rappresentanza organica; che non è indice di costituzione di un fondo comune la garanzia prestata alle banche quale socio della fallita [redacted] essendo fisiologico che le banche chiedano le garanzie personali dei soci a tutela dei propri crediti e che il socio finanzi la società per far fronte all'esposizione debitoria di quest'ultima.

Il reclamo della società [redacted]

[redacted], al quale aderisce [redacted], obietta che in tutta la copiosa produzione di controparte non vi è un solo documento che sia ad essa riferibile; che il Tribunale ha affermato l'esistenza di una supersocietà di fatto senza preoccuparsi di analizzare le singole posizioni in maniera distinta ed organica; che nessuno degli atti che avrebbero esteriorizzato il vincolo sociale riguarda la [redacted] che il suo oggetto sociale è diverso da quello delle altre società e consiste nella gestione di un immobile che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non è sede di alcuna delle altre società; che è vero che il conferimento e la costituzione dell [redacted] erano volti a separare l'attività di gestione e valorizzazione del patrimonio da quella di gestione operativa dei servizi di trasporto (operata da [redacted])

TPL), così da ottemperare alle prescrizioni del Regolamento Europeo del n. 1370 del 2007, ma tale immobile, distinto dall'immobile in proprietà della

non è mai stato utilizzato in alcun modo da alcuna delle altre società; che i due immobili (quello della e quello della) sono distinti e separati e sono riportati allo stesso foglio (essendo ubicati nella stessa strada) ma insistono su particelle differenti e neppure confinanti.

Risponde il Fallimento „, in punto di esteriorizzazione, che le informazioni assunte dai curatori della società di fatto hanno condotto all'acquisizione di nuove prove a conferma dell'assunto del Tribunale; che, infatti, le dichiarazioni rese da (dipendente prima di poi di , poi di A ed infine di), di (responsabile contabile prima di , poi della , dopo della e, infine, di e di dimostrano che gli automezzi delle varie società sono sempre stati in , presso l'immobile di proprietà di e di ; che gli immobili dispongono di due strutture, l'una (di proprietà di adibita ad uffici e l'altra (di proprietà di adibita ad officina; che entrambe le strutture dispongono di uno spazio antistante che veniva utilizzato per il rimessaggio degli autobus nella titolarità delle società; che tale utilizzo è avvenuto anche contestualmente da parte delle varie società, in quanto la struttura di è stata sempre l'unità operativa e logistica dell'impresa di trasporto”; che, evidentemente, i dipendenti del “ erano ben convinti che tra le società e, in particolare, con la sussisteva un solo centro di interessi economici ed imprenditoriali che perseguivano un unico scopo sociale; che la era una costola della costituita soltanto per dividere formalmente le attività, non era nient'altro che il veicolo attraverso il quale l'attività di nolo (o, meglio, l'attività manutentiva e amministrativa) poteva

svolgersi utilizzando l'immobile sociale; che, come accertato anche dai curatori con la relazione ex art.33 l. fall., le particelle non sono altro che divisioni catastali di immobili e terreni finitimi.

La società critica gli indici di esteriorizzazione del vincolo sociale, osservando che, come già dedotto, l'uso della medesima pec fino al 2015 da parte di alcune delle società resistenti risponde ad una prassi comune, seguita anche dal commercialista che, a seguito dell'introduzione della nuova normativa sui domicili digitali dell'impresa, nel 2012 aveva registrato e comunicato alla camera di commercio un solo indirizzo di posta elettronica certificata; che, a seguito della contestazione sollevata dalla camera di commercio, la società ha provveduto tempestivamente a modificare la pec; che il primo giudice valorizza alcuni documenti relativi a circostanze sporadiche, per lo più indicative di presunti rapporti interni senza alcun rilievo nei confronti dei terzi ma soprattutto risalenti nel tempo; che l'attività principale della è l'esercizio di officina meccanica e carrozzeria, riparazione e manutenzione veicoli per conto proprio e per conto di terzi; che infatti, nel 2013 è stato nominato preposto alla gestione tecnica quale responsabile tecnico dell'attività meccatronica il sig. che è questa l'unica attività svolta dalla reclamante, né la circostanza che l'attività di trasporto sia elencata tra quelle indicate nell'oggetto sociale dello statuto vale a determinare l'attività in concreto svolta; che anche sostenere che la reclamante svolgeva l'attività di trasporto di persone perché deteneva le quote di partecipazione della s.r.l. è errato, avendo acquisito tale partecipazione nel 2015, quando non svolgeva più l'attività di trasporto di persone avendola ceduta nel 2013 all' ; che risulta evidente che la non ha mai svolto attività di trasporto di persone, neppure indirettamente per il tramite della partecipata e, pertanto, non ha mai esercitato un'attività di impresa comune con la fallita

e le altre resistenti; che l'unico riferimento a presunti vantaggi, conferimenti di risorse e condivisione dei risultati economici, relativamente alla posizione della _____, riguarda il beneficio della sospensione ex art. 20 della legge n. 44/99, ma ciò non è, perché le società resistenti non hanno beneficiato della sospensione ex art. 20 l. n. 44/99 perché "collegate" alla _____ ma perché partecipate dal sig. _____ che è stato vittima di usura ed estorsione.

La società _____ censura il valore probatorio di atti e documenti riguardanti società, non solo costituite in tempi diversi, ma operanti in territori operativi diversi e lontani (come la _____, in nord Italia), in maniera verticale senza alcuna direzione e/o controllo orizzontale. Lamenta che il giudice di prime cure ha ignorato che alcune società, nel corso degli anni, sono state abbandonate a loro stesse una volta che l'indebitamento era diventato insostenibile, con salvezza del patrimonio aziendale in capo alle altre società; che l'espressione "_____ dimostra solo che i terzi avrebbero interloquito con le società per il tramite di un gruppo che le amministrava singolarmente e non come una supersocietà di fatto; che, per quanto riguarda la mail commerciale destinata alla _____ inviata all'attenzione di _____ (_____, quest'ultima solo successivamente è diventata dipendente della _____ in virtù del fitto di azienda del luglio 2019, mentre la mail è del 2018, quando la sig.ra _____ era dipendente di _____, titolare di quel ramo di azienda poi locato; che la pec del gruppo, attivata erroneamente dal consulente fiscale dell'epoca, è stata usata solo per pochi mesi e nel lontano 2015, né vi è prova che in questo periodo sia stata usata dalla _____; che la società reclamante fin dal settembre 2015 era titolare di una sua pec esclusiva; che l'aver rinvenuto presso la sede legale della fallita alcuni automezzi recanti, oltre all'indicazione "_____ " anche il logo e le indicazioni di _____ era giustificato dall'intento di non creare problemi all'utenza, alla quale la _____ era sconosciuta; che, diversamente da quanto

ritenuto dal Tribunale, la _____ non aveva la necessità di attirare la clientela di altri operatori sulle tratte avute in concessione laddove la stessa, in virtù del contratto di fitto di azienda che comprendeva la Concessione TPL della Regione Campania era l'unico operatore abilitato a percorrere quelle tratte (oggetto della concessione) in quegli orari (così come concessi); che, quanto alla sede sociale, la _____ dalla costituzione avvenuta nel 2009 e fino al luglio 2019, ha sempre operato in Lombardia e, solo dal luglio 2019, allorquando ha locato il ramo di azienda, ha iniziato ad operare anche in Campania; che l'assunto del giudice di prime cure, secondo cui si sarebbe assistito ad progressiva dismissione del parco veicoli, che si sarebbe concentrato in capo alla _____, non considera che, come già allegato, la società è stata obbligata a procedere all'acquisto dei veicoli dalla _____ (e non dalla _____ in quanto la locatrice non era in grado di mantenere l'iscrizione al R.E.N., obbligatoria per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico (oggetto del contratto di locazione del 2019).

Orbene, la Corte ritiene opportuno premettere che è, ormai, riconosciuta la possibilità che una società di fatto possa comprendere, oltre a persone fisiche e società di persone, anche società di capitali (in base al secondo comma dell'art. 2361 c.c., inserito dalla riforma delle società, il quale prevede espressamente che la società di capitali possa assumere la partecipazione in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali; ipotesi sussistente, secondo Cass. n. 1095 del 2016, anche allorché la partecipazione sia assunta dall'amministratore in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio), così come si ammette che la dichiarazione di fallimento di un socio di fatto, anche se non persona fisica (nella specie, la società _____ possa estendersi alla (super)società di fatto e, conseguentemente agli altri soci per via dell'art. 147, comma 5, l. fall. (benché la

norma preveda espressamente tale estensione solo per la società di fatto che appare come impresa individuale).

E' noto, altresì, che tratto distintivo della supersocietà di fatto è lo svolgimento in comune di un'attività economica da parte delle società che ne fanno parte, le quali, organizzate orizzontalmente, cooperano per un fine economico unitario mettendo a disposizione risorse e attività e partecipando ai profitti e alle perdite. La supersocietà di fatto si caratterizza per un comune intento sociale perseguito, per la messa in comune del patrimonio e dell'attività comune, per l'effettiva partecipazione ai profitti ed alle perdite dei soggetti interessati e per il vincolo di collaborazione tra i soci (con quote che si presumono uguali: art. 2253 e 2263 c.c.). In ciò distinguendosi dal ben diverso fenomeno dell'organizzazione verticale delle società, soggette ad un'attività di direzione e coordinamento (c.d. holding di fatto), in cui ciascuna agisce nell'interesse proprio, oppure nell'interesse di una (o più) società, anche con l'utilizzo strumentale dell'altra (o delle altre) società. Fenomeno che può dare luogo alla responsabilità della società dominante per i danni cagionati all'altra, a norma dell'art. 2497 c.c. ma non può comportare estensione del fallimento dell'una o dell'altra.

Il rischio di confondere i fenomeni implica, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, che la prova della sussistenza della supersocietà di fatto sia fornita in maniera rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci. Questa si caratterizza per il patrimonio e l'attività comune, l'effettiva partecipazione ai profitti ed alle perdite dei soggetti interessati, il vincolo di collaborazione tra i soci (con quote che si presumono uguali: art. 2253 e 2263 c.c.). E', dunque, necessario accertare scrupolosamente e con uso prudente dello strumento, specie indiziario, l'esistenza di una società di fatto e la sua situazione di insolvenza.

Il ragionamento presuntivo da seguire per fondare una valida prova dell'*affectio societatis* tra le società non incontra, nel reclamo, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Il procedimento di reclamo è, infatti, caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, pur attenendo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata.

Ciò premesso in punto di diritto e sul piano metodologico, osserva la Corte, rispetto al caso concreto, che l'esame delle critiche svolte a tutto campo dai reclamanti in merito all'accertamento e alla valutazione degli indici sintomatici in base ai quali il Tribunale ha desunto la sussistenza della (super)società di fatto deve prendere le mosse, con la pienezza dell'effetto devolutivo, dalle vicende riguardanti la società fallita

Va tenuto presente, infatti, che la sentenza impugnata accoglie il ricorso ex art. 147, comma 5, l. fall. proposto dai curatori del Fallimento , il quale ipotizza che la società fallita abbia svolto un'attività solo apparentemente in forma autonoma e nel proprio esclusivo interesse, mentre, in realtà, agiva come partecipe di una supersocietà di fatto occulta, alla quale era riferibile l'attività imprenditoriale complessivamente esercitata anche dalle altre socie di fatto. E dunque, per verificare se la rappresentazione validata dal Tribunale nocerino si fondi su una concatenazione di indizi sufficienti a dimostrare, in una valutazione coordinata e complessiva, l'occultamento di un'impresa comune, occorre partire dalla società fallita per accertare, attraverso le sue vicende e la sua attività, se la sua apparente autonomia celava l'esercizio in comune di un'attività economica con le altre società, mediante la messa a disposizione delle risorse comuni, la reciproca collaborazione e la pari partecipazione ai profitti e alle perdite. O se, invece, vi sia stata solo una gestione coordinata ed una direzione unitaria della

con le altre società che operavano, ciascuna, nell'interesse proprio, o con l'utilizzo strumentale della medesima o delle altre società.

, costituita nel 1968, aveva la sede legale in un immobile di sua proprietà a , alla Via , oltre a sedi secondarie, ed ha svolto l'attività di trasporto pubblico su gomma, sia nell'interesse di enti pubblici (in base a due contratti di servizio stipulati nel 2002 con la Provincia di Salerno, un altro contratto di servizio n. 3065 del 13.4.2011 con la Provincia di Salerno ed un contratto di affidamento stipulato con la Regione Campania nel 2011 per la tratta Caserta - Fisciano (Lancusi Università) – Salerno), sia per conto di privati (trasporti di linea Battipaglia-Venezia, concessione del 2004; Salerno-Kiev, autorizzazione del 2010; Salerno-Napoli-Caserta-Fiuggi, provvedimento del 2001; Sala Consilina-Genova, come capofila di un con la la , ;). La sua attività cessò nel 2011 per effetto di trasferimenti dei rami di azienda.

Il ramo d'azienda relativo al trasporto pubblico locale fu trasferito nel 2011 mediante un atto di scissione in favore della . Difatti, con atto pubblico del 21.7.2011 nella qualità di amministratore unico, sia della società , sia della società (costituita in data 23.3.2011), diede esecuzione alle deliberazioni assembleari di dette società del 10.5.2011 che avevano deciso, ai sensi dell'art. 2506 c.c., la scissione parziale proporzionale della con trasferimento del compendio aziendale organizzato per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico locale e di parte del patrimonio in favore della società beneficiaria

In realtà, l'atto indicava solo il contratto di affidamento provvisorio per il trasporto pubblico stipulato in data 31.3.2011 con la Provincia di Salerno. Con l'atto di scissione furono trasferiti elementi patrimoniali attivi per complessivi € 6.521.678,50 (impianti, autobus e altri beni materiali, per un valore complessivo, al

netto dei fondi di ammortamento, di € 592.268,67; crediti nei confronti della Regione Campania per € 71.038,92, della Provincia di Salerno per € 445.790,76 e di "Ente concedente sovvenzioni" per l'importo di € 5.104.806,49) ed elementi patrimoniali passivi per complessivi € 6.441.678,50, con un valore netto trasferito di € 80 mila, come da situazione patrimoniale semplificata, allegata all'atto di scissione.

In una nota del 24.1.2020 consegnata ai curatori, il legale rappresentante della società fallita ha dichiarato che, con l'atto di scissione del 2011, furono trasferiti tutti i contratti relativi al trasporto pubblico locale (che ha indicato in tre contratti del 2002 stipulati con la Regione Campania, con la Provincia di Salerno e con la Provincia di Napoli), non solo quello espressamente indicato nell'atto di scissione (il contratto del marzo 2011 con la Provincia di Salerno), nonché l'usufrutto degli autobus di proprietà dell' [redacted] vincolati allo svolgimento dei servizi di linea di detti contratti (difatti, l' [redacted] ha poi addebitato i canoni per l'usufrutto oneroso dei predetti tredici autobus alla [redacted]).

Qualche mese dopo la [redacted] trasferì ad altra società ([redacted]).

L'altro ramo d'azienda, relativo al trasporto privato. Con contratto di "cessione di rami d'azienda" del 27.12.2011, la [redacted] (in persona di [redacted] amministratore unico) cedette alla [redacted] (in persona della moglie [redacted], amministratore unico), per il prezzo di € 20.000,00, i rami d'azienda relativi al trasporto di linea Battipaglia-Venezia, Salerno-Kiev, Salerno - Napoli - Caserta – Fiumicino (con nota del 12.9.2013, la [redacted] chiese al Ministero dei Trasporti di acquisire la intervenuta modifica anche per la linea Sala Consilina – Pisa, che non formava oggetto del contratto di cessione). Il contratto trasferì un solo autobus, restando la società cedente titolare di tutti gli altri autobus ed automezzi usati per il trasporto privato, che comunque mise a disposizione della cessionaria.

Nel 2012 la _____ trasferì altri automezzi alla _____ e, con contratto del 29.1.2015, concesse in locazione l'immobile in _____ "ivi comprese di attrezzature ed impianti fissi presenti ed attinenti allo scopo sociale della locataria" alla A _____, che aveva, nelle more, acquisito il complesso aziendale della _____ salvo poi trasferirlo, a sua volta, in affitto alla _____.

Nell'anno 2010, prima delle dismissioni del compendio aziendale, il valore della produzione della _____ era pari ad € 6.292.498,00. Dopo i trasferimenti, la società azzerò i ricavi e limitò la sua attività, come risulta dalla relazione ex art. 33 l. fall. dei curatori fallimentari "alla gestione finanziaria delle poste dell'attivo e del passivo, iscrivendo nel corso degli esercizi successivi rilevanti valori di carattere straordinario che hanno fatto emergere il grave deficit patrimoniale che ha condotto al fallimento della società". Già per gli esercizi 2013 e 2014 risultava "un valore di patrimonio netto negativo che avrebbe richiesto un'operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale al minimo legale ai sensi degli art. 2482 bis e ter del codice civile". L'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017. In data 21.3.2019, la società _____ presentò domanda di prenotazione del concordato in bianco.

Da questa ricostruzione risulta, in sintesi, che la società fallita (_____ cessò la sua attività nel 2011, allorquando _____ dominus delle società in questione, la svuotò dei suoi elementi patrimoniali e proseguì le attività con le società _____ (per il trasporto pubblico locale) ed _____ (per il trasporto privato), che acquisirono anche i beni strumentali. Successivamente, completò il trasferimento degli autobus (nel 2012 alla _____ e locò l'immobile (alla A _____ subentrata alla _____).

Così ricostruita, la vicenda complessiva presenta coerenza logica con l'ipotesi, non della relazione orizzontale tra società cooperanti nell'interesse comune, ma con quella alternativa della relazione verticale tra le società, dirette e coordinate da un unico centro gestorio (rappresentato da _____, nell'ambito della quale la _____ ha svolto, rispetto alle altre società, solo una funzione strumentale, dopo essere stata sostituita (nella titolarità dei beni aziendali, nei contratti di tpl, nelle concessioni di _____ e nell'esercizio delle attività economiche) da altre due società _____ ed _____). Non solo non emerge alcuna partecipazione della _____ ai risultati dell'attività produttiva proseguita dalle altre società, ma, al contrario, risulta un puro e semplice trasferimento delle risorse in maniera unilaterale a beneficio delle altre società. Il fatto che le società siano state controllate da una medesima persona fisica e che l'una abbia dato vita alle altre, senza trarne profitto comune, costituisce prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto e, viceversa, prova a favore dell'esistenza di un uso strumentale della società fallita.

Rientrano in tale uso strumentale anche le circostanze (che la sentenza impugnata considera, invece, indizi di messa a disposizione di risorse comuni) costituite dal mantenuto della titolarità dei contratti di trasporto nei confronti degli enti pubblici, dal trasferimento alla TPL della somma € 1.111.572,00 incassata nel 2013 dalla Regione Campania, dalla prosecuzione dei giudizi relativi, dalla stipula di transazioni, dall'utilizzo nel 2016 del mutuo _____ per pagare debiti ormai trasferiti alla TPL, dalla partecipazione come capofila nell' _____ (nella percentuale minima dell'1%), dalla sospensione delle procedure esecutive di cui alla legge n. 44/99, di cui hanno beneficiato anche le altre società. Sono tutti indici, non di un comune interesse economico, ma di un uso strumentale ed unilaterale della società fallita in funzione dell'interesse delle altre, riconducibile ad una relazione verticale, non orizzontale, con le altre società.

Ciò è avvertito anche dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto di poter superare l'antinomia individuando, in alcuni interventi finanziari a favore della _____, indizi di compartecipazione di questa alle attività e ai profitti delle altre società. Si fa riferimento, in particolare: - a versamenti privi di giustificazione causale (o con causale fittizia o generica ad es. "acconto fatture", "pagamento", "incasso fatture", "acquisto immobile" in assenza di preliminare) ricevuti da _____ e da _____ *agevolmente qualificabili come provviste, posto che venivano immediatamente utilizzate poi dalla ricorrente per pagare i propri creditori, in virtù di transazioni o altro*"; - al versamento anticipato nel 2019 di canoni di locazione dell'immobile di titolarità di _____ (fino ad allora fatturati in unica soluzione dopo tre anni di utilizzo) da parte di _____ ed espressamente a titolo di provvista, *"per consentire a _____ di versare la cauzione indicata dal Tribunale"* in sede di concordato; - alla partecipazione delle società del gruppo alle proposte di concordato preventivo presentate da _____ e da _____ poi non andate a buon fine. Circostanze che dimostrano, per il giudice di prime cure, che le società non perseguivano *"l'obiettivo di travasare "a cascata" le poste attive da un soggetto all'altro, abbandonando al loro destino le imprese decotte"*, ma quello di mantenere in vita tutte le realtà imprenditoriali, *"assegnando ad ognuna di esse una specifica funzione o uno specifico settore nel quale esercitare la propria attività nel complesso dell'unica realtà"* _____, *operante nel settore del trasporto di persone* ed *"intervenendo, quando necessario, nel tentativo di salvare le società in difficoltà dal fallimento"*. Ciò che indicherebbe lo svolgimento in comune un'unica attività imprenditoriale, la messa a disposizione di risorse comuni e la partecipazione di fatto all'alca comune dei guadagni e delle perdite.

L'argomento non è condivisibile, perché l'apporto di risorse da parte di _____ e da parte di _____ (da parte di _____

quest'ultima, giustificato da un certo momento come "acconto acquisto immobile", in mancanza di contratto preliminare di compravendita che giustifichi l'attribuzione patrimoniale) aveva lo scopo di consentire alla [redacted] di far fronte alle esigenze di cassa per i pagamenti. Infatti, la coincidenza tra gli importi in entrata ed in uscita rendono evidente che si trattava di dotare la [redacted] della provvista occorrente per i pagamenti. Non si trattava, perciò, di finanziamenti ad un'attività economica (già cessata nel 2011) ma della formazione della provvista per la gestione finanziaria del passivo. Va, infatti, considerato che la società, che non aveva più dipendenti, anche dopo aver dismesso l'attività continuava a sostenere costi (per l'anno 2012, costi pari ad € 237.026,00 per canoni telepass, polizze assicurative, manutenzioni, etc.) per lo più riferiti alla gestione attiva di autotrasporti e ribaltati, solo parzialmente, alla [redacted] nel 2013, a fronte di ricavi pari a 0, si registrano costi per servizi per € 170.017,00 inerenti la gestione della linea di trasporto, non ribaltati). Tra questi costi vi è anche il pagamento dei compensi dell'amministratore [redacted], anche se il debito nei suoi confronti (di € 118.737,00) era stato trasferito a [redacted] sottoscrisse con [redacted] un accordo transattivo e si incaricò di effettuare i pagamenti delle rate. Inoltre, continuava a gestire il suo contenzioso nei confronti degli istituti di credito, addivenendo anche a transazioni, a gestire il rapporto con gli uffici visti. In questo contesto, le erogazioni ricevute non possono essere spiegate in chiave di compartecipazione ad una comune attività economica, avendo una logica di dotazione della provvista occorrente per far fronte ai costi di gestione aziendale, a tutto vantaggio delle altre società che se ne servivano.

Resta la partecipazione delle altre società al concordato preventivo della [redacted] ma, né l'anticipazione dei canoni di locazione dell'immobile da parte di [redacted] nel 2019 per consentire alla [redacted] di versare la cauzione, né l'intervento come assuntori o garanti ha altra valenza che quella di

tentare il salvataggio di una società che, pur non avendo da anni alcuna operatività, sopravviveva nell'interesse delle altre. Basta considerare che nel 2016 la [redacted], ha incassato dalla [redacted] il mutuo di € 205.000,00 che ha utilizzato per pagare debiti (in particolare verso [redacted] e [redacted] trasferiti, con la scissione, a [redacted] [redacted]; che rimaneva capofila dell' [redacted] (con partecipazione all'1%) per conservare l'autorizzazione del Ministero dei trasporti, al fine di salvaguardare la posizione di interesse, tra gli altri, di [redacted]

Del resto, non è ipotizzabile un vincolo societario tra una società che aveva cessato la sua attività economica nel 2011 e società che hanno iniziato la loro attività in prosecuzione o solo successivamente. Si è detto che la [redacted] s.r.l. è stata costituita quattro mesi prima dell'atto di scissione e si è sostituita alla [redacted] [redacted] nell'attività di trasporto pubblico locale. La società [redacted] è stata costituita solo nel 2013 e, a sua volta, ha sostituito (con atto di cessione del 21.10.2013) la [redacted] [redacted] per essere poi, a sua volta, sostituita nel 2019 (con il contratto di affitto del 6.5.2019) dalla [redacted] (società costituita in data 1.10.2009 con la denominazione [redacted] e trasformatasi in s.r.l. solo in data 16.9.2019). Si è detto anche della [redacted] (costituita in data 17.9.1999, con la denominazione [redacted] con attività prevalente di agenzia di viaggi) che si è sostituita alla [redacted] nel trasporto privato, e della [redacted] costituita in data 17.12.2013 per il conferimento del ramo d'azienda [redacted] Infine, la [redacted] [redacted] è stata costituita solo nel 2016.

Di qui l'accoglimento dei reclami, non sussistendo la prova indiziaria che l'attività imprenditoriale della società fallita [redacted] sia riferibile, in realtà, alla supersocietà di fatto ravvisata dal Tribunale di Nocera Inferiore.

L'insussistenza della supersocietà assorbe di ogni altro motivo di reclamo, che ne presuppone l'esistenza.

Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. (valutata globalmente, non sulle singole questioni: Cass., 3.11.2016 n. 22273), non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte reclamante al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dei reclamati, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (valore indeterminabile su tre fasi, esclusa la fase istruttoria). Nulla per le spese rispetto agli interventori volontari (Fallimento _____ e Regione Campania).

PQM

La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo nelle cause civili riunite, iscritte al R.G. n. _____,

così provvede:

1. accoglie i reclami e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto e dei soci illimitatamente responsabili non già falliti, ossia le società _____, nonché _____ e _____;
2. condanna il Fallimento _____ al rimborso delle spese processuali in favore di _____.

che liquida, per ciascun reclamante, in € 150,00 per
spese vive (tranne per ed € 3.200,00 per onorari
di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli
onorari, Cnap ed Iva come per legge.

Salerno li 29/12/2021

Il Giudice estensore
(dott. Guerino IANNICELLI)

Il Presidente
(dott.ssa Ornella CRESPI)